



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 56**

Riunione del 3 aprile 2013

50.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **CHIERI TORINO VOLLEY CLUB ssdl in persona del Presidente p.t.**
- **MAGNABOSCO MAURIZIO nella qualità di Presidente p.t. del CHIERI TORINO VOLLEY CLUB ssdl**

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone	- Presidente f.f. - Relatore
- Avv. Antonio Amato	- Componente
- Avv. Andrea Ordine	- Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

Visto l'atto di deferimento del Giudice di Lega del 17 marzo 2013, deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art.63 bis comma 3 R.G. in relazione ai capi di incolpazione contestati nei confronti di:

- **CHIERI TORINO VOLLEY CLUB ssdl n. Presidente p.t.**
- **MAGNABOSCO MAURIZIO n.q. Presidente p.t. CHIERI TORINO VOLLEY CLUB ssdl**

per il mancato pagamento al 31 dicembre 2012 a saldo di quanto dovuto per la stagione 2012-2013 relativo alle atlete:

- Francesca Piccinini per € 23.000,00 al netto delle ritenute di legge;
- Amaranta Fernandez Navarro per € 7.000,00 al netto delle ritenute di legge ;
- Martina Guiggi per € 13.000,00 al netto delle ritenute di legge;
- Indre Sorokaite per quanto stabilito nell'accordo intervenuto tra le parti e già inoltrato alla Commissione Ammissione ai Campionati.

Nella riunione del 3 aprile 2013, fissata a seguito di motivata istanza di rinvio formulata dagli incolpati della riunione originariamente fissata per il giorno 20 marzo 2013, sono comparsi:

- il Rappresentante di Lega, Dr. Marco Brunale, il quale confermava le richieste avanzate dal Giudice di Lega di penalizzazione di 3 punti nella classifica di regular season della corrente stagione sportiva per il sodalizio e della interdizione da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per 3 mesi del Presidente p.t. Sig. Maurizio Magnabosco.



- per gli incolpati, giusta delega in atti, il Dirigente Sig. Andrea Costa il quale, evidenziava le difficoltà economiche cui era andato incontro il sodalizio a seguito del ritardo nei pagamenti da parte degli sponsor ai quali il Chieri Volley aveva provveduto ad inviare, tramite legale, diffide al pagamento degli importi dovuti.

Gli incolpati non hanno fornito alcuna prova in ordine al pagamento di quanto ancora dovuto e scaduto al 31 dicembre 2012 in relazione alle prestazioni sportive rese per la corrente stagione sportiva 2012-2013.

Osserva la Commissione

L'art.2 bis del Regolamento di ammissione campionati nazionali serie A1 – A2 femminile, al comma 4 recita testualmente :

“4. [omissis]

I tesserati della rosa della prima squadra potranno denunciare, non prima del 28 febbraio 2013 ed entro il 5 marzo 2013 alla Commissione Ammissione con apposita comunicazione e mediante deposito dell'accordo, il mancato pagamento di quanto dovuto e scaduto alla data del 31 dicembre 2012 per la stagione 2012/13, altrimenti la Lega non potrà procedere in alcun modo verso la Società.

La Commissione dovrà procedere alle necessarie verifiche mediante richiesta di documentazione alla Società e/o mediante invio di un Ispettore ai sensi dell'art. 7 comma 1.

In caso di mancato pagamento la Società verrà deferita alla Federazione per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e/o sportive previste dai Regolamenti di giustizia della Fipav e dall'art. 5 del presente regolamento. Quanto sopra fatto salvo per i tesserati rispetto ai quali sono stabilite somme e/o scadenze diverse da verbali della camera di conciliazione”.

Giova altresì precisare che il tenore letterale dell'art. 4 del Regolamento non consente interpretazione diversa circa la perentorietà dei termini ivi contemplati.

Nella fattispecie in esame non risulta che il sodalizio abbia adito Camera di Conciliazione mentre le denunce delle atlete sono pervenute alla Lega nella finestra temporale ricompresa tra il 28 febbraio e il 5 marzo 2013.

Ciò posto, il mancato pagamento dei compensi pattuiti e scaduti al 31 dicembre 2012 integra la violazione di cui all'art. 2bis, comma 4 e la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, comma 2, lett.

a)

L'entità delle posizioni debitorie - riferite ad una singola mensilità (dicembre 2012) - ed il numero delle atlete coinvolte (4) inducono la Commissione a contenere le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.



Quanto ai punti di penalizzazione, trattandosi di importi dovuti in relazione alla stagione sportiva 2012-2013, la sanzione dovrà essere applicata nella classifica di *regular season* della stagione sportiva 2013-2014.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale applica al Chieri Torino Volley ssdl la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti nella classifica di *regular season* del massimo campionato di serie cui prenderà parte nella stagione 2013-2014 e l'interdizione da ogni incarico federale e di rappresentanza di società di Lega del Presidente, Sig. Maurizio Magnabosco, per mesi 2 (due).

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'thomas martone', is located below the printed name of the President.

Roma, 30 Aprile 2013